



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 1 del 04/01/2022

Oggetto: Anticipazione di tesoreria 2022.-

L'anno duemilaventidue e questo dì quattro del mese di gennaio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni

il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dott. Mariosante Tramontana

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 03/02/2022 per 15 giorni consecutivi.

(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario

F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario

F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

LA GIUNTA COMUNITARIA

CONSIDERATO che, nel corso dell'esercizio, può verificarsi l'eventualità di una momentanea deficienza di cassa dovuta all'andamento dei flussi finanziari, connessi alle riscossioni e ai pagamenti, facenti capo all'Ente;

RICHIAMATO l'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale il tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 5/12 delle entrate, afferenti ai primi tre titoli del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente, per far fronte a momentanee esigenze di cassa;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019, al comma 555 dell'art.31-quater, fissa il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria negli enti locali;

RILEVATO che l'utilizzo dell'anticipazione è limitato alle somme e per il periodo strettamente necessari in quanto opera alla stregua di un normale scoperto di conto corrente, sia nel senso che si estinguono automaticamente (a seguito di riscossioni sufficienti a formare corrispondenti disponibilità di cassa) e sono riaccese al ripresentarsi di nuovo fabbisogno, sia nel senso che generano interessi a carico dell'Ente sulle somme effettivamente prelevate e per la durata del loro utilizzo;

VISTO l'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 il quale, proprio allo scopo di ridurre o addirittura annullare gli oneri per interessi passivi derivanti dalle anticipazioni di tesoreria consente agli Enti locali, che non versino in stato di dissesto finanziario (fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. 267/2000), di disporre prioritariamente l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), per il finanziamento delle spese correnti, anche se provenienti da mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;

PRECISATO che l'utilizzo delle entrate vincolate presuppone l'adozione della Deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di Tesoreria di cui sopra, viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;

DATO ATTO che, dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 04.05.2021, le entrate accertate in conto competenza relativamente ai primi tre titoli del bilancio 2020 sono state le seguenti:

Titolo I - €. 0,00

Titolo II - €. 340.454,92

Titolo III- €. 26.637,12

TOTALE €. 367.092,04

e che, quindi, l'anticipazione di tesoreria massimamente concedibile per l'esercizio finanziario 2022 ammonta ad €. 152.955,02 pari ai 5/12;

TENUTO CONTO della deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 2014, con la quale è stato chiarito che “il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 TUEL), fissato dall'art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute”;

DATO ATTO che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale non trovasi in condizioni di dissesto né risulta strutturalmente deficitario;

VISTI:

– il D.Lgs. 267/2000;

– il vigente Statuto Comunitario;

– il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere, stante la propria competenza in materia,

Con voti unanimi e favorevoli palesemente resi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di

1. AUTORIZZARE, per l'esercizio finanziario 2022, ai sensi degli art. 195 e 222 del D.Lgs., 267/2000, l'anticipazione di Tesoreria nei limiti di €.152.955,02, pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate in conto competenza nel Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

2. AUTORIZZARE per l'esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), per il finanziamento delle spese correnti, nei limiti dell'importo autorizzato per l'anticipazione di tesoreria e subordinatamente all'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile da parte dell'Ente, qualora non sia previsto e/o prevedibile il loro immediato impiego per le finalità proprie, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

3. PRECISARE che il Tesoriere dovrà utilizzare l'anticipazione di Tesoreria, secondo le effettive necessità di cassa, solamente dopo aver utilizzato totalmente anche le entrate con vincolo di specifica destinazione giacenti in cassa;

4. 4. PRECISARE altresì che gli interessi saranno calcolati per l'importo e per il periodo dell'effettivo utilizzo al tasso stabilito dalla vigente convenzione di tesoreria;

5. DARE ATTO CHE la consistenza delle somme vincolate, che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti, dovrà essere ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione entro la chiusura dell'esercizio di riferimento;